ISTANZA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – L. 24 febbraio 2005 n.25)

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA

Il sottoscritto avv. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov./Stato \_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Prov.\_\_\_\_\_\_\_Via/Piazza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_

CHIEDE

ai sensi dell’art. 81 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (\*) e successive modificazioni, di essere inserito nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuto da questo consiglio dell’Ordine.

A tale fine, consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni,

DICHIARA

- di essere iscritto all'albo degli avvocati con anzianità dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_;

- di non avere subito sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la presente istanza.

- di avere attitudini ed esperienza professionale specifiche con riferimento ai settori:

* PROCESSI CIVILI
* PROCESSI PENALI
* PROCESSI AMMINISTRATIVI
* PROCESSI CONTABILI
* PROCESSI TRIBUTARI
* AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

nei quali intende esercitare la propria attività di patrocinio a spese dello Stato.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

luogo data

 firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (\*) ART. 81 (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato) – Articolo sostituito dall’articolo 2 della Legge 24 febbraio 2005, n. 25.

1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.